

Deliberazione della Giunta Regionale 6 febbraio 2017, n. 23-4637

LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalita' per la compensazione.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

- il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), ha istituito il “*vincolo per scopi idrogeologici*” a tutela dei boschi e dei terreni “*che, per effetto di forme di utilizzazione possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque*” e il “*vincolo per altri scopi*” a favore dei “*boschi che, per la loro speciale ubicazione, difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento di sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali*” e dei boschi utili “*per ragioni di difesa militare*”;
- la legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) ha disposto l’apposizione del “*vincolo paesaggistico*” su bellezze naturali, su complessi di beni immobili con valore estetico e su bellezze panoramiche, vincolo applicato anche a terreni coperti da boschi;
- con la legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), cosiddetta legge Galasso, il vincolo paesaggistico è stato esteso alla totalità dei boschi italiani, permettendo comunque l’esecuzione, senza autorizzazione paesaggistica, del “*taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia, nonché per l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio*”;
- il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) ha precisato la natura degli interventi colturali ammissibili nei boschi senza autorizzazione paesaggistica e ha imposto l’obbligo dell’esecuzione di interventi compensativi per la trasformazione del bosco. Tale norma ha disposto che l’autorizzazione alla trasformazione del bosco possa essere rilasciata “*in conformità all’articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l’azione frangivento e di igiene ambientale locale*”. Il d.lgs. 227/2001, riconoscendo al bosco una molteplicità di funzioni, ha disposto che, in caso di rilascio di autorizzazioni alla trasformazione del bosco, si renda necessario effettuare interventi di natura compensativa a carico del destinatario dell’autorizzazione di trasformazione, consistenti in opere di rimboschimento, di riequilibrio idrogeologico o di miglioramento dei boschi esistenti, a scelta delle Regioni;
- l’articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) ha ribadito che, per il loro interesse paesaggistico, i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dal d.lgs. 227/2001, sono sottoposti a tutela. L’articolo 149 ha stabilito che non è comunque richiesta autorizzazione per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale

che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio né per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste purché previsti e autorizzati in base alla normativa in materia;

- la legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici) ha disciplinato gli interventi e le attività da eseguire nelle zone soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/1923. Detto vincolo grava anche, ma non solo, su terreni forestali. L'articolo 8 ha previsto che, prima dell'inizio dei lavori, venga depositata una cauzione a garanzia della corretta esecuzione delle opere autorizzate. L'ammontare della cauzione è stabilito nel provvedimento autorizzativo secondo alcuni parametri proporzionali all'opera da eseguire. L'articolo 9 (anticipando quanto sarà successivamente previsto dal d.lgs. 227/2001) ha previsto l'obbligo per i titolari dell'autorizzazione di provvedere a rimboschimenti o versamenti in denaro per la compensazione delle superfici trasformate;
- l'articolo 19 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) ha disposto che l'eventuale autorizzazione alla trasformazione del bosco venga rilasciata dalle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e della l.r. 45/1989, coerentemente con i disposti dell'articolo 4 del d.lgs. 227/01. Sono inoltre unificati gli interventi di compensazione connessi al vincolo paesaggistico e al vincolo idrogeologico. Sempre in coerenza con il d.lgs. 227/2001, la l.r. 4/2009 ha introdotto l'obbligo di un deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione degli interventi compensativi, allorché la compensazione non avvenga con versamento in denaro. Un'altra novità introdotta dalla l.r. 4/2009 è la possibilità di intervenire non solo con opere di rimboschimento ma anche con miglioramenti boschivi. Inoltre, il calcolo della compensazione (opere o versamento in denaro) è legato al valore del bosco trasformato e alla reversibilità dell'intervento di trasformazione;

tenuto conto che, ai sensi dell'art. 19 della l.r. 4/2009:

- per trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso si intende qualsiasi intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzato a un'utilizzazione del suolo diversa da quella forestale (comma 1);
- la trasformazione del bosco è vietata (comma 2), fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e dell'art. 1 della l.r. 45/1989, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale;
- al fine di uniformare e coordinare il procedimento in coerenza con quanto disposto dall'articolo 4 del d.lgs. 227/2001, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni precedentemente citate (comma 3);
- sono a carico del soggetto che intende operare la trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso, di seguito denominato "richiedente", la compensazione della superficie forestale trasformata (comma 4) e l'eventuale mitigazione degli impatti sul paesaggio (art. 146 del d.lgs. 42/2004);
- gli interventi di mitigazione sono integrativi e non sostitutivi degli interventi di compensazione (comma 5);
- in boschi sottoposti al vincolo idrogeologico:
 - la compensazione della superficie forestale trasformata assolve anche alle finalità previste dall'art. 9 della l.r. 45/1989 e comprende gli oneri dovuti a tale titolo (comma 4bis);
 - l'entità della compensazione è ridotta nei casi in cui non è previsto l'obbligo di rimboschimento o di versamento del corrispettivo [art. 9, comma 4, lettere a), b), c), d)

della l.r. 45/1989];

- la compensazione (comma 6) può essere effettuata mediante la realizzazione di rimboschimenti con specie autoctone locali, con miglioramenti boschivi o con versamento in denaro;
- la compensazione non è dovuta nei casi previsti dal comma 7;
- la Giunta regionale, a garanzia della corretta esecuzione degli interventi compensativi da parte del richiedente la trasformazione, stabilisce i criteri per la quantificazione, il deposito e lo svincolo di una cauzione (comma 8);
- gli interventi di compensazione eseguiti direttamente dai richiedenti la trasformazione non possono godere di sovvenzioni o benefici pubblici di qualunque natura e fonte (comma 9);
- per il calcolo economico della compensazione, la Giunta regionale definisce i parametri e le metodologie per la classificazione delle superfici forestali fondate almeno sui seguenti elementi (comma 10):
 - a) governo, composizione e struttura del bosco;
 - b) destinazioni o funzioni prevalenti indicate dagli strumenti di pianificazione forestale;
 - c) ubicazione;
 - d) vincoli;
 - e) tipologia e reversibilità della trasformazione;
- le aree boscate trasformate a uso agricolo mantengono la loro nuova destinazione per un periodo di almeno quindici anni, fatta eccezione per la loro eventuale riconversione a uso forestale o per la realizzazione di opere pubbliche (comma 11);

dato atto che le Strutture regionali competenti in materia di foreste e in materia paesaggistica hanno elaborato congiuntamente il documento che definisce disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e stabilisce criteri e modalità per la compensazione;

visto il parere favorevole del Comitato tecnico regionale per le foreste ed il legno di cui all'art. 33 della l.r. 4/2009, espresso nella seduta del 10 novembre 2016 sul suddetto documento;

si ritiene di:

- approvare il documento "Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e criteri e modalità per la compensazione", allegato al presente provvedimento (Allegato 1), quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

- prevedere che il presente provvedimento si applichi alle richieste di autorizzazione paesaggistica presentate a far data dal 1 marzo 2017 per consentire la piena conoscenza e diffusione dello stesso;

- dare atto che i proventi connessi al versamento:

- di cauzioni inerenti alle trasformazioni del bosco saranno introitati nel capitolo d'entrata n. 67280 e che per la loro restituzione si attingerà al correlato capitolo di spesa n. 454030;
- del corrispettivo per la realizzazione degli interventi compensativi a seguito di trasformazione d'uso del suolo di aree boscate e/o in vincolo idrogeologico saranno introitati nel capitolo d'entrata n. 39780 e che per la realizzazione dei relativi interventi compensativi si attingerà al correlato capitolo di spesa n. 203440;

dato atto che il presente provvedimento non comporta pertanto ulteriori oneri di spesa a carico del bilancio della Regione Piemonte;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016;

tutto quanto sopra premesso;

visto il d.lgs. 227/2001 e in particolare l'articolo 7;

vista la legge regionale 4/2009 e in particolare l'articolo 19;

vista la legge regionale 45/89;

visto l'art. 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di approvare, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 4/2009, il documento "Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e criteri e modalità per la compensazione", allegato al presente provvedimento (Allegato 1), quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- di prevedere che il presente provvedimento si applichi alle richieste di autorizzazione paesaggistica presentate a far data dal 1 marzo 2017;
- di dare atto che i proventi connessi al versamento:
 - di cauzioni inerenti alle trasformazioni del bosco saranno introitati nel capitolo d'entrata n. 67280 e che per la loro restituzione si attingerà al correlato capitolo di spesa n. 454030;
 - del corrispettivo per la realizzazione degli interventi compensativi a seguito di trasformazione d'uso del suolo di aree boscate e/o in vincolo idrogeologico saranno introitati nel capitolo d'entrata n. 39780 e che per la realizzazione dei relativi interventi compensativi si attingerà al correlato capitolo di spesa n. 203440.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e degli articoli 5 e 8 della l.r. n. 22/2010 nonché ai sensi degli articoli 12 e 40 del d.lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

Allegato 1

LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e criteri e modalità per la compensazione.

1. Inquadramento

Per trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso si intende qualsiasi intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzato a un'utilizzazione del suolo diversa da quella forestale (art. 19, comma 1 della l.r. 4/2009).

La trasformazione del bosco è vietata (art. 19, comma 2 della l.r. 4/2009), fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e dell'art. 1 della l.r. 45/1989, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale.

Sono a carico del soggetto che intende operare la trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso, di seguito "richiedente", la compensazione della superficie forestale trasformata (art. 19, comma 4 della l.r. 4/2009) e l'eventuale mitigazione degli impatti sul paesaggio (art. 146 del d.lgs. 42/2004).

Gli interventi di mitigazione sono integrativi e non sostitutivi degli interventi di compensazione (art. 19, comma 5 della l.r. 4/2009).

In boschi sottoposti al vincolo idrogeologico:

- la compensazione della superficie forestale trasformata assolve anche alle finalità previste dall'art. 9 della l.r. 45/1989 e comprende gli oneri dovuti a tale titolo (art. 19, comma 4 bis della l.r. 4/2009);
- l'entità della compensazione è ridotta nei casi in cui non è previsto l'obbligo di rimboschimento o di versamento del corrispettivo [art. 9, comma 4, lettere a), b), c), d) della l.r. 45/1989].

La compensazione (art. 19, comma 6 della l.r. 4/2009) può essere effettuata mediante la realizzazione di rimboschimenti con specie autoctone locali, con miglioramenti boschivi o con versamento in denaro.

La compensazione non è dovuta nei casi previsti dall'art. 19, comma 7 della l.r. 4/2009.

2. Autorizzazioni

In attuazione dell'art. 19, comma 3 della l.r. 4/2009 il richiedente, almeno 15 giorni prima dell'avvio dei lavori di trasformazione, deve far pervenire un'autocertificazione e atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, al Settore regionale territorialmente competente in materia di foreste con cui dichiara:

1. di aver acquisito i pareri, le autorizzazioni, i nullaosta e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, quali:
 - a. l'autorizzazione paesaggistica, comprensiva degli eventuali interventi di mitigazione degli impatti sul paesaggio;
 - b. l'autorizzazione idrogeologica, qualora il bosco ricada in area sottoposta a vincolo idrogeologico;
 - c. la valutazione d'incidenza¹, qualora il bosco ricada nei siti della rete Natura 2000;
 - d. nel caso di compensazioni fisiche della superficie forestale trasformata, l'accoglimento del progetto di intervento compensativo con le modalità di cui al paragrafo 3.3;
2. di aver versato il deposito cauzionale nel caso di compensazioni fisiche;
3. di aver provveduto al versamento del corrispettivo in denaro nel caso di compensazione monetaria.

¹ Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lett d) delle Misure di Conservazione approvate con D.G.R. [n. 54-7409 del 07.04.2014](#) e modificate con D.G.R. [n. 22-368 del 29.09.2014](#) e D.G.R. [n. 17-2814 del 18.01.2016](#).

La trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso non è possibile in caso di:

- diniego o assenza dell'autorizzazioni paesaggistica ed, ove previsto, idrogeologica;
- valutazione d'incidenza negativa o assente, per interventi nei siti della rete Natura 2000;
- diniego o assenza di nullaosta e atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente;
- mancato accoglimento o assenza del progetto di intervento compensativo della superficie forestale trasformata e/o mancato versamento del deposito cauzionale ovvero, in alternativa, mancato versamento del corrispettivo in denaro.

Con provvedimento della Direzione regionale competente in materia di foreste sono definiti le modalità ed i contenuti della dichiarazione d'atto notorio.

Copia della ricevuta del versamento del deposito cauzionale (compensazione fisica) o del corrispettivo in denaro (compensazione monetaria) dev'essere allegata alla dichiarazione d'atto notorio.

Il versamento in denaro è effettuato sul conto corrente bancario intestato alla Tesoreria della Regione Piemonte indicando nella causale del versamento:

- *"Cauzione/Compensazione ex art. 19, l.r. 4/2009"*;
- i dati del richiedente² e gli estremi dell'autorizzazione paesaggistica³.

3. Compensazione della superficie forestale trasformata

3.1. Elementi comuni

La compensazione (art. 19, comma 6 della l.r. 4/2009) può essere effettuata con una delle seguenti opzioni:

- a) versamento in denaro;
- b) realizzazione di rimboschimenti con specie autoctone adatte alla stazione e di provenienza locale;
- c) esecuzione di miglioramenti boschivi.

Per il calcolo economico della compensazione si rimanda all'Allegato A, elaborato ai sensi dell'art. 19, comma 10 della l.r. 4/2009.

Per la definizione delle modalità tecniche e delle tempistiche della compensazione fisica (art. 19, comma 6 della l.r. 4/2009) si rimanda al paragrafo 3.3.

Per gli interventi di compensazione fisica il richiedente, a garanzia della loro corretta esecuzione, versa un deposito cauzionale (art. 19, comma 8 della l.r. 4/2009); per la quantificazione, il deposito e lo svincolo di tale cauzione (art. 19, comma 8 della l.r. 4/2009) si rimanda all'Allegato B.

Per la definizione della compensazione sono considerate eventuali porzioni residuali di soprassuolo non più classificabile bosco ai sensi dell'art. 3 della l.r. 4/2009⁴ in conseguenza di una trasformazione.

Sono a cura di un tecnico forestale abilitato⁵:

- il calcolo economico della compensazione;
- la progettazione e l'accertamento della corretta esecuzione degli interventi di compensazione fisica.

² Se *persona fisica*: nome, cognome e codice fiscale; se *persona giuridica*: denominazione e partita IVA o codice fiscale.

³ Ente che ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica; numero dell'autorizzazione e data di rilascio.

⁴ Ad esempio perché inferiore a 2.000 metri quadrati.

⁵ Punto 4.14 dell'Allegato A del DPGR 8/R/2011 e ss.mm.ii.

3.2. Compensazione monetaria

La compensazione monetaria è obbligatoria quando la superficie oggetto di trasformazione è inferiore o uguale a 1 ettaro. Tale limite può essere derogato, ammettendo la compensazione fisica, se il richiedente è la proprietà o il gestore di un Piano forestale aziendale⁶ approvato e quando lo stesso PFA individua siti idonei, inseriti nell'elenco regionale per la realizzazione di interventi compensativi (cfr. paragrafo 3.3).

Per superfici maggiori e nei casi consentiti (cfr. paragrafo 3.3) è possibile optare per interventi di compensazione fisica.

Le somme introitate dalla Regione come compensazione monetaria sono destinate alle finalità di cui all'art. 45⁷ della l.r. 4/2009 e, secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6 del d.lgs. 227/2001, alla realizzazione di interventi di riequilibrio idrogeologico nelle aree geografiche più sensibili, ricadenti anche in altri bacini idrografici oltre a quello in cui è stata autorizzata la trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso. Ai fini del presente provvedimento per l'individuazione del bacino idrografico si fa riferimento alle aree idrografiche individuate dal Piano di Tutela delle Acque approvato dal Consiglio Regionale del Piemonte con Deliberazione n. 117-10731 in data 13.3.2007.

3.3. Compensazione fisica

La compensazione fisica è possibile quando la superficie oggetto di trasformazione è maggiore di 1 ettaro.

Salvo diversa indicazione della Pianificazione forestale aziendale approvata, la compensazione fisica, in aree classificate⁸ come:

- montagna, è possibile solo mediante miglioramento boschivo;
- collina e pianura, è possibile mediante rimboschimento e miglioramento boschivo.

L'entità dell'intervento compensativo è definita dall'Allegato A (calcolo economico della compensazione).

Le aree sulle quali possono essere realizzati gli interventi di compensazione fisica devono ricadere, ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del d.lgs. 227/2001, all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso. Ai fini del presente provvedimento per l'individuazione del bacino idrografico si fa riferimento alle aree idrografiche individuate dal Piano di Tutela delle Acque approvato dal Consiglio Regionale del Piemonte con Deliberazione n. 117-10731 in data 13.3.2007.

La priorità degli interventi compensativi è data a superfici di proprietà pubblica.

L'elenco dei siti idonei alla realizzazione di interventi compensativi è definito dalla Direzione regionale competente in materia di foreste su proposta dei Comuni, delle Unioni di Comuni, delle Province e della Città Metropolitana di Torino, anche nell'ambito dei Piani Forestali Aziendali; tale elenco è aggiornato almeno con cadenza triennale.

⁶ Art. 11 della l.r. 4/2009 (Piano forestale aziendale)

⁷ Art. 45 della l.r. 4/2009 (Utilizzo dei proventi)

"1. I fondi derivati dalle compensazioni ambientali di cui all'articolo 19, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 36 e i proventi eventualmente derivanti dalla gestione del patrimonio forestale regionale, confluiscono nel Fondo regionale di sviluppo forestale e sono impiegati per la realizzazione di interventi selvicolturali di miglioramento, in particolare in aree di montagna e collina, per la creazione di boschi e popolamenti arborei con specie autoctone, in particolare in aree di pianura, e per interventi di riequilibrio idrogeologico, paesaggistico e ambientale in aree sensibili, in considerazione delle indicazioni contenute nei programmi pluriennali di sviluppo forestale di cui all'articolo 26."

⁸ Deliberazione del Consiglio Regionale 826-6658 del 12.5.1988 (Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura).

In assenza di tali elenchi, i siti sono proposti dal richiedente al Settore regionale territorialmente competente in materia di foreste che determina la loro idoneità sulla base dei contenuti del presente provvedimento.

Gli interventi di compensazione eseguiti direttamente dal richiedente non possono godere di sovvenzioni o benefici pubblici di qualunque natura e fonte (art. 19, comma 9 della l.r. 4/2009).

Con la compensazione fisica trova applicazione il Regolamento forestale (DPGR 8/R/2011 e ss.mm.ii.): il progetto di rimboschimento o di miglioramento boschivo è allegato alla comunicazione semplice o all'istanza di autorizzazione⁹ trasmessa al Settore regionale territorialmente competente in materia di foreste.

Gli elaborati del progetto compensativo sono indicati nell'Allegato C.

Il progetto compensativo è trasmesso con le modalità di cui all'art. 3 del Regolamento forestale ed è accolto senza necessità di provvedimento espresso in caso di comunicazione semplice e, in caso di istanza di autorizzazione, decorsi 30 giorni dal suo ricevimento senza che siano state richieste integrazioni, formulate prescrizioni o negato l'accoglimento.

Gli interventi di compensazione fisica devono essere realizzati entro il termine indicato nell'autorizzazione paesaggistica, comunque non superiore a 5 anni.

Per dar corso agli accertamenti sulla corretta esecuzione dell'intervento compensativo ed al conseguente svincolo della cauzione, il richiedente, entro 60 giorni dalla sua ultimazione, trasmette al Settore regionale territorialmente competente in materia di foreste una Dichiarazione di Regolare Esecuzione dei Lavori (di seguito DREL)¹⁰, anche nei casi di comunicazione semplice.

Nel caso di rimboschimento, al termine dei 5 anni dall'impianto, il richiedente trasmette al medesimo Settore una DREL riferita alle cure colturali.

3.3.1. Rimboschimenti con specie autoctone adatte alla stazione e di provenienza locale

La superficie minima accorpata è maggiore di 5.000 metri quadrati e complessivamente dev'essere maggiore di 1 ettaro.

Non sono considerati rimboschimenti gli impianti su terreni classificati o assimilati a bosco ove il soprassuolo è temporaneamente assente per utilizzazioni o trasformazioni non autorizzate o per avversità biotiche e abiotiche.

I rimboschimenti¹¹ sono realizzati in conformità a quanto disposto dall'art. 36¹² del Regolamento forestale. Devono dar luogo a popolamenti arborei di latifoglie e/o conifere, essere polispecifici e realizzati con specie arboree ed arbustive autoctone elencate nell'Allegato C, tabella I, del Regolamento forestale¹³.

Il richiedente deve assicurare le cure colturali ai rimboschimenti fino all'affermazione della piantagione per un periodo non inferiore a 5 anni.

Al termine dell'intervento la superficie rimboschita costituisce a tutti gli effetti bosco.

⁹ Artt. 4 e 6 del DPGR 8/R/2011 e ss.mm.ii.

¹⁰ Art. 6, comma 7, del DPGR 8/R/2011 e ss.mm.ii.

¹¹ Allegato A, punto 3.2 del DPGR 8/R/2011.

¹² Rimboschimenti e imboschimenti.

¹³ Elenco specie arboree classificate per tipologia d'impiego.

3.3.2. Miglioramenti boschivi

La superficie minima accorpata è maggiore di 1 ettaro.

Non sono considerati miglioramenti boschivi:

- gli interventi a macchiatico positivo o pari a zero¹⁴;
- gli interventi finalizzati esclusivamente al taglio o all'eliminazione del sottobosco o di singole piante morte, stroncate o schiantate;
- gli interventi che non hanno come finalità il miglioramento della stabilità del popolamento forestale;
- la realizzazione di viabilità o altre infrastrutture (es. sentieristica) ad eccezione di opere di prevenzione e recupero di dissesti in bosco, eseguite con i criteri dell'ingegneria naturalistica e in accompagnamento all'esecuzione di opere di miglioramento boschivo.

Coerentemente con il concetto di miglioramento boschivo, sono ammessi interventi di ripristino di boschi danneggiati o distrutti¹⁵ e l'impianto di specie forestali nel caso di sostituzione di specie¹⁶.

¹⁴ Differenza tra il valore mercantile degli assortimenti ottenibili all'imposto e i costi da sostenere per ottenerli.

¹⁵ Art. 41 del DPGR 8/R/2011.

¹⁶ Art. 12, comma 2 del DPGR 8/R/2011.

Allegato A - Calcolo economico della compensazione (art. 19, comma 10, della l.r. 4/2009)

Il calcolo economico della compensazione definisce l'ammontare del versamento in denaro o l'entità della compensazione fisica da realizzare; esso è determinato in relazione al diverso valore forestale, paesaggistico, idrogeologico e ambientale del bosco da trasformare, valutando al contempo la sua reversibilità nel caso di abbandono dell'attività che origina la trasformazione.

La base per il calcolo economico della compensazione è fissata in € 15.000 euro/ettaro.

La base di calcolo è moltiplicata per il peso attribuito a ciascuno dei parametri individuati nella tabella seguente, tante volte quanti sono i parametri stessi.

Nel caso in cui il bosco da trasformare ricada in situazioni diverse (ad esempio parte in montagna e parte in collina), il parametro da utilizzare si riferisce alla superficie prevalente; nel caso le superfici siano uguali, si utilizza il parametro con il peso maggiore.

Il prodotto costituisce il valore economico della compensazione.

PARAMETRO	PESO
A – FORMA DI GOVERNO ¹⁷	
Ceduo a regime, bosco di neoformazione, robinieti e castagneti	1
Fustaia, ceduo in conversione, ceduo invecchiato, governo misto	1,5
B – CATEGORIA FORESTALE ¹⁸	
Arbusteti planiziali, collinari e montani, Boscaglie pioniere e di invasione, Castagneti, Robinieti, Rimboschimenti	1
Acero-tiglio-frassineti (esclusi quelli di forra), Orno-ostrieti, Querceti di roverella, Faggete, Saliceti e pioppeti ripari, Arbusteti subalpini, Pinete di pino silvestre, Lariceti e cembrete	1,5
Querceti di rovere, Cerrete, Quercu-carpineti, Acero-tiglio-frassineti di forra, Alneti planiziali e montani, Abetine, Peccete, Pinete di pino montano, Pinete di pino marittimo	2
C – UBICAZIONE ¹⁹	
Montagna	0,5
Collina	1
Pianura	1,5
D - DESTINAZIONI, FUNZIONI PREVALENTI, VINCOLI	
Nessun vincolo oltre a quello paesaggistico	1
Vincolo Idrogeologico	1,5
Sito della rete Natura 2000, Area protetta, corridoio ecologico, zona naturale di salvaguardia, bosco da seme	2
E - TIPOLOGIA E REVERSIBILITA' DELLA TRASFORMAZIONE	
Opere di cui all'art. 9 comma 4 della l.r. 45/1989; attività agricole reversibili	0,5
Opere edilizie connesse ad attività agro-silvo-pastorali compresa la viabilità; infrastrutture finalizzate alla fruizione del bosco; opere pubbliche e attività estrattive fuori vincolo idrogeologico	1
Opere edilizie (insediamenti residenziali, produttivi, ecc), impianti di recupero e smaltimento rifiuti, discariche	1,5

Con cadenza triennale la Direzione regionale competente in materia di foreste aggiorna la base per il calcolo economico della compensazione del presente Allegato secondo un coefficiente determinato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

¹⁷ Allegato A del DPGR 8/R/2011 e ss.mm.ii.

¹⁸ Allegato A del DPGR 8/R/2011 e ss.mm.ii.

¹⁹ Deliberazione del Consiglio Regionale 826-6658 del 12.5.1988 (Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura).

Il primo aggiornamento, fissato a gennaio dell'anno 2020, terrà conto anche della natura sperimentale del presente provvedimento e potrà apportare eventuali aggiustamenti al peso dei parametri e all'importo base per il calcolo economico della compensazione nonché definire un valore massimo di compensazione per ettaro di superficie trasformata.

ESEMPI DI CALCOLO ECONOMICO DELLA COMPENSAZIONE

ESEMPIO 1

1,2 ettari di ceduo di roverella a regime, in zona collinare priva di vincoli oltre a quello paesaggistico, in cui sono previsti interventi connessi all'attività agro-silvo-pastorale (realizzazione di viabilità forestale).

	PARAMETRO	DESCRIZIONE	PESO
A	forma di governo	ceduo	1
B	categoria forestale	querceto di roverella	1,5
C	Ubicazione	collina	1
D	destinazioni, funzioni prevalenti, vincoli	nessun vincolo oltre a quello paesaggistico	1
E	tipologia e reversibilità della trasformazione	realizzazione di viabilità forestale	1
<p>Base per il calcolo economico € 15.000 euro/ettaro</p> <p>Superficie interessata dalla trasformazione 1,2 ettari</p> <p>Importo della compensazione (monetaria o fisica) è di 27.000 €</p> <p>15.000 € x 1,2 (superficie) x 1 (parametro A) x 1,5 (B) x 1 (C) x 1 (D) x 1 (E)</p>			

ESEMPIO 2

1,2 ettari di governo misto di acero-tiglio-frassineto in collina, in area sottoposta a vincolo idrogeologico e su cui si intende realizzare edilizia residenziale.

	PARAMETRO	DESCRIZIONE	PESO
A	forma di governo	governo misto	1,5
B	categoria forestale	acero-tiglio-frassineto	1,5
C	Ubicazione	collina	1
D	destinazioni, funzioni prevalenti, vincoli	vincolo idrogeologico	1,5
E	tipologia e reversibilità della trasformazione	edilizia residenziale	1,5
<p>Base per il calcolo economico € 15.000 euro/ettaro</p> <p>Superficie interessata dalla trasformazione 1,2 ettari</p> <p>Importo della compensazione (monetaria o fisica) è di 91.125 €</p> <p>15.000 € x 1,2 (superficie) x 1,5 (parametro A) x 1,5 (B) x 1 (C) x 1,5 (D) x 1,5 (E)</p>			

Allegato B - Quantificazione, deposito e svincolo della cauzione (art. 19, comma 8 della l.r. 4/2009)

A garanzia della corretta esecuzione degli interventi di compensazione il richiedente è tenuto a versare una cauzione infruttifera pari all'importo derivante dal calcolo economico della compensazione (cfr. Allegato A).

La costituzione della cauzione deve avvenire prima dell'inizio dei lavori.

Copia della ricevuta del versamento del deposito cauzionale è allegata alla dichiarazione d'atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 (cfr. paragrafo 2).

La cauzione ha una durata di sei mesi oltre al periodo previsto per la realizzazione dei lavori e viene prolungata in caso di proroga.

Il Settore regionale territorialmente competente in materia di foreste svincola la cauzione, a seguito di istanza del richiedente corredata da DREL,:

- nel caso di rimboschimento, dopo l'accertamento tecnico della messa a dimora dell'impianto e non prima del compimento del 5° anno successivo allo stesso;
- nel caso di miglioramento boschivo, dopo l'accertamento tecnico della corretta esecuzione.

Nel caso di compensazione per successivi lotti, lo svincolo avviene al termine dei lavori riferiti all'ultimo lotto.

La mancata realizzazione delle opere di compensazione, il mancato rispetto dei termini o delle prescrizioni impartite per l'esecuzione delle opere di compensazione comportano l'incameramento, totale o parziale, della cauzione versata.

La cauzione può essere costituita anche attraverso fideiussione bancaria o assicurativa.

La validità della fideiussione dev'essere mantenuta, con eventuali rinnovi, fino allo svincolo del Settore regionale territorialmente competente in materia di foreste.

Allegato C - Elaborati del progetto di compensazione fisica

Nei casi di comunicazione semplice:

- relazione degli interventi proposti e fotografie d'inquadramento;
- computo metrico degli interventi proposti, comprensivo di spese tecniche ed oneri finanziari, redatto utilizzando il prezzario regionale vigente, e stima del valore di macchiatico;
- piano di coltura che illustri gli interventi di manutenzione ordinaria previsti fino al 5° anno successivo all'impianto, nel caso di rimboschimento;
- corografia su base cartografica di riferimento per la Regione Piemonte²⁰, in scala 1:10.000, riportante l'area oggetto degli interventi proposti;
- geometrie delle superfici interessate dagli interventi proposti (poligoni, punti, linee) su base cartografica di riferimento per la Regione Piemonte, in formato shape nel sistema di coordinate UTM 32N WGS84;
- estremi catastali, con allegata dichiarazione di disponibilità.

Nei casi di autorizzazione con progetto, oltre a quanto stabilito dall'Allegato I²¹ del Regolamento forestale:

- computo metrico degli interventi proposti, comprensivo di spese tecniche ed oneri finanziari, redatto utilizzando il prezzario regionale vigente, e stima del valore di macchiatico;
- estremi catastali, con allegata dichiarazione di disponibilità;
- piano di coltura che illustri gli interventi di manutenzione ordinaria previsti fino al 5° anno successivo all'impianto, nel caso di rimboschimento;
- geometrie delle superfici interessate dagli interventi proposti (poligoni, punti, linee) su base cartografica di riferimento per la Regione Piemonte, in formato shape nel sistema di coordinate UTM 32N WGS84.

²⁰ Art. 10 della l.r. 1/2014.

²¹ Modello di autorizzazione.